

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1964

Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che in base all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza coloro che intendono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademiche, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili trattenimenti, debbono munirsi di apposita licenza del Questore.

Secondo l'articolo 72 dello stesso testo unico, per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, il rilascio della licenza suddetta è subordinato alla tutela dei diritti d'autore, in conformità delle leggi speciali.

La prassi attualmente seguita per l'esecuzione di tale norma di legge, che trae origine da una interpretazione della norma affatto convincente, è eccessivamente rigida e tale da alterare ingiustamente il rapporto tra l'autore e chi utilizza l'opera di ingegno.

Infatti le autorità di Pubblica sicurezza non rilasciano la licenza se il richiedente non comprovi di aver regolato con la SIAE il pagamento dei diritti d'autore presentando apposita dichiarazione in tal senso (nulla-osta) della SIAE stessa.

In tal modo detta dichiarazione diviene il documento che condiziona l'attività dell'azienda con la conseguenza che nella quotidiana realtà di fatto la SIAE impone le condizioni economiche che essa vuole e che il titolare dell'azienda, in evidente stato di necessità, è costretto ad accettare.

In pratica le varie Agenzie della SIAE rilasciano il cosiddetto nulla-osta solo quando l'esercente abbia sottoscritto le condizioni di pagamento dei diritti d'autore richieste dalla stessa Agenzia ed abbia effettuato un versamento di somme consistenti di danaro a titolo di fondo cauzionale presso i medesimi organi periferici della SIAE. È da tenere presente che le somme versate a questo titolo rimangono depositate per lunghi periodi di tempo senza che all'esercente venga corrisposto alcun interesse.

Nel merito poi delle condizioni di pagamento che la SIAE impone, deve essere rilevato che l'Ente suddetto pretende dai titolari dei pubblici esercizi con attività musicale, oltre al pagamento dei diritti d'autore in percentuale sugli incassi mediante « borderò », un minimo garantito giornaliero che l'esercente deve versare anche quando alla

manifestazione non siano intervenuti clienti e sia venuta a mancare, quindi, la utilizzazione della musica. Da precisare che i minimi suddetti vengono stabiliti unilateralmente dalla SIAE, non si sa con quali criteri.

Nel calcolo dei diritti d'autore sugli incassi, la SIAE adotta il sistema del « borderò ». Molto spesso, quando le caratteristiche organizzative dell'azienda non consentono la applicazione di tale sistema, la SIAE calcola il diritto d'autore con complicati sistemi di forfetizzazione. Anche in questo caso l'ammontare del *forfait* non costituisce oggetto di trattazione e di discussione, poichè la SIAE impone la misura da essa considerata giusta non consentendo all'esercente alcuna possibilità di difesa, preoccupato come è di ottenere l'indispensabile nulla osta.

Appare sin troppo evidente la diversa posizione nella quale vengono a trovarsi la SIAE e gli utilizzatori della musica; posizione di forza e di imposizione quella della prima, e di assoluta soggiacenza quella dei secondi e tutto questo non sembra debba essere ulteriormente consentito, tenuto conto che, se è vero, come è vero, che il diritto d'autore è un diritto privato, come tale non può godere, in evidente contrasto con le norme generali del diritto privato ed a danno di altre categorie di privati cittadini, di eccezionali norme legislative oltre a quelle previste dall'apposita legge di tutela (legge 22 aprile 1941, n. 633).

Nè, soprattutto, sembra consentire l'ulteriore esistenza del citato articolo 72 la Costituzione repubblicana, la quale, affermando all'articolo 41 che l'iniziativa economica privata è libera, non può ammettere che il rilascio di un documento concernente la tutela di un diritto privato debba da solo condizionare l'attuazione di una iniziativa privata, andando al di là degli stessi poteri discrezionali delle autorità di Pubblica sicurezza.

Non sarà inutile ricordare in proposito che talvolta gli esercenti non potendo far fronte alle condizioni imposte dalla SIAE con i proventi dei trattenimenti musicali da essi organizzati, sono stati costretti loro

malgrado a rinunciare a tale attività, e non si vede con quale vantaggio per gli stessi autori.

L'assurdità di tale situazione è ulteriormente messa in rilievo dal fatto che lo Stato non è in grado di impedire preventivamente l'attività di un'azienda dello spettacolo qualora non si sia raggiunto un accordo per il pagamento dei diritti erariali gravanti sugli stessi spettacoli e trattenimenti.

Infatti l'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1589, si limita a stabilire che il rilascio della licenza di pubblica sicurezza è subordinato alla prova che il richiedente ha dichiarato per iscritto di assoggettarsi al pagamento dei diritti erariali, mediante l'esibizione di una copia di tale dichiarazione vistata dall'agente della SIAE, il quale tutt'al più può pretendere la prestazione di una garanzia.

Pertanto mentre lo Stato, nella giusta preoccupazione di rispettare i diritti del cittadino, ritiene sufficiente un semplice impegno scritto di assoggettamento al tributo per consentire l'attività dello spettacolo, la SIAE al contrario per concedere il suo benessere pretende il pagamento dei diritti d'autore nella misura da essa richiesta.

L'esistenza dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è inoltre ingiustificata perchè vige attualmente una legge specifica, col relativo regolamento, per la tutela del diritto di autore: la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale tra l'altro prevede al Capo III difese e sanzioni civili e penali per i casi di violazione del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore. Non sarà inutile farne brevemente cenno.

L'articolo 156 dà la possibilità all'autore di adire a giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla interdizione della violazione.

Gli articoli 158, 159 e 160 stabiliscono, in caso di violazione del diritto dell'autore, che in giudizio anche penale può essere richiesta la rimozione o la distruzione dello stato di fatto da cui risulta la violazione nonchè il riconoscimento del danno.

Gli articoli 161, 162 e 163 prevedono, stabilendo le modalità e le condizioni, che l'au-

torità giudiziaria può ordinare la descrizione, l'accertamento, la perizia oppure il sequestro di ciò che può costituire violazione del diritto di utilizzazione.

L'articolo 165 poi dà la facoltà all'autore che ha ceduto il diritto di utilizzazione di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.

L'articolo 167 stabilisce, infine, che i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono essere fatti valere giudizialmente da chiunque si trovi in possesso legittimo dei diritti stessi.

Per quanto riguarda poi la difesa e le sanzioni penali, l'articolo 173 prevede: la multa, l'ammenda e la reclusione fino ad un anno per i casi previsti dagli articoli 171 e 172, salvo i casi che costituiscano reato più grave,

per i quali si applicano le norme del codice penale o di altre leggi.

Come può constatarsi, la legge di tutela del diritto d'autore offre all'autore ogni mezzo di difesa dei suoi interessi e dei suoi diritti.

Non può non rilevarsi come tali mezzi di difesa non decampino dalla normale tutela del diritto privato e particolarmente significativo appare il fatto che la citata legge 22 aprile 1941, pur essendo posteriore alla data di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931) non contiene alcuna norma che si riallacci sia pure lontanamente all'articolo 72 del citato testo unico di pubblica sicurezza.

Onorevoli colleghi, in considerazione della fondatezza delle argomentazioni prodotte, si confida in una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è soppresso.